



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A COMMISSARIO DI GARA EX ART. 77 D.LGS. 18.04.2016, N. 50.

Il sottoscritto **Antonio Cingolani** designato dalla Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna in qualità di commissario della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in relazione alla procedura di gara "Gara multilotto - Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 50/2016 per l'individuazione di operatori economici con i quali concludere due accordi quadro con un unico operatore economico (art 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016) per l'affidamento di lavori in appalto integrato (Lotto 1 – progettazione ed esecuzione) e per l'esecuzione di lavori (Lotto 2 - esecuzione). Importo complessivo € 6.277.000,00 – Gara n. 9006636– Lotto 1 CIG 97234951EA – Lotto 2 CIG 972345728E, limitatamente al Lotto 1 con la presente:

• **dichiara espressamente di accettare la nomina di cui sopra;**

• **ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a quanto previsto dell'art. 77, commi 4, 5 e 6¹ e dell'art. 42² del D. Lgs. n. 50/2016:**

1) di non aver svolto né dover svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare con la procedura in oggetto;

2) di non aver rivestito, nel biennio precedente l'avvio della presente procedura di affidamento, cariche di pubblico amministratore nell'amministrazione che affida la gara in oggetto;

¹ **Art. 77 "Commissione giudicatrice" – commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016:**

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

² **Art. 42 "Conflitto di interesse" del D. Lgs. 50/2016:**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

- 3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
- 4) di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di presidente della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 51³ del codice di procedura civile comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
- 5) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I - del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, del D. Lgs. 165/2001;
- 6) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alle disposizioni normative Legge 190/2012, D. Lgs. 39/2013, D. Lgs. 50/2016, ai fini della nomina a componente della Commissione giudicatrice della gara in oggetto;
- 7) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e ad astenersi e/o dimettersi dalla funzione;
- 8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
- 9) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n.2016/679 - GDPR, i dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 10) di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Sardegna <https://www.regione.sardegna.it/> in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Firma

³ **Art. 51 "Astensione del giudice"** Codice di procedura civile:

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti od alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.